

STATUTO SOCIALE

INDICE

CAPO I - COSTITUZIONE, AFFILIAZIONE, RICONOSCIMENTO

- Art. 1 – Denominazione e sede sociale
- Art. 2 – Durata
- Art. 3 – Scopo sociale
- Art. 4 – Affiliazione alla F.I.T.
- Art. 5 – Riconoscimento di Società sportiva
- Art. 6 – Patrimonio dell'Associazione

CAPO II - SOCI E QUOTE

- Art. 7 – Categorie di Soci
- Art. 8 – Quote sociali
- Art. 9 – Condizioni di ammissione
- Art. 10 – Diritti degli associati
- Art. 11 – Obblighi degli associati
- Art. 12 – Recesso ed esclusione degli associati
- Art. 13 – Sanzioni disciplinari
- Art. 14 – Inviti
- Art. 15 – Condizioni di reciprocità

CAPO III - ORGANI SOCIALI

- Art. 16 – Organi dell'Associazione
- Art. 17 – Assemblea dei soci – Norme comuni
- Art. 18 – Assemblea ordinaria
- Art. 19 – Assemblea elettiva
- Art. 20 – Assemblea straordinaria
- Art. 21 – Eleggibilità alle cariche sociali – Incompatibilità
- Art. 22 – Consiglio Direttivo
- Art. 23 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo
- Art. 24 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
- Art. 25 – Il Presidente
- Art. 26 – Il Vicepresidente
- Art. 27 – Il Segretario
- Art. 28 – Il Tesoriere
- Art. 29 – Collegio dei Revisori
- Art. 30 – Collegio dei Probiviri
- Art. 31 – Controversie

CAPO IV – BILANCI, SCIoglimento, VARIE

- Art. 32 – Esercizio finanziario
- Art. 33 – Reinvestimento degli avanzi di gestione
- Art. 34 – Scioglimento
- Art. 35 – Residui
- Art. 36 – Esonero da responsabilità
- Art. 37 – Richiamo normativo

CAPO I - COSTITUZIONE, AFFILIAZIONE, RICONOSCIMENTO

Articolo 1 - Denominazione e sede sociale

E' costituita con sede sociale in Milano, via Feltre n. 33, una associazione denominata "Tennis Club Ambrosiano - Associazione Sportiva Dilettantistica".

Articolo 2 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 3 - Scopo sociale

L'Associazione é apolitica e non persegue fini di lucro.

Essa ha per finalità la pratica, la promozione e la diffusione dello sport del Tennis in Lombardia.

Nell'ambito di tale finalità:

- a) gestisce impianti sportivi che mette a disposizione dei propri Associati, curandone la buona conservazione;
- b) partecipa a competizioni ufficiali organizzate dalla F.I.T. - Federazione Italiana Tennis.
- c) organizza manifestazioni sportive;
- d) conduce una Scuola Addestramento Tennis (S.A.T.), regolarmente autorizzata dalla F.I.T.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale come sopra specificato l'Associazione può istituire servizi accessori ed organizzare attività collaterali di carattere sportivo, sociale, culturale e ricreativo atte a facilitare l'esercizio dell'attività sportiva ed a rendere maggiormente confortevole l'appartenenza del socio all'Associazione.

L'Associazione può altresì compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie ed opportune per la realizzazione degli scopi sociali.

Articolo 4 - Affiliazione alla F.I.T.

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali l'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), della quale s'impegna, esplicitamente per sé e per i suoi associati ed atleti aggregati, ad osservare lo Statuto, i Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali. Analogamente s'impegna ad osservare la normativa del C.O.N.I.

Articolo 5 - Riconoscimento di Società sportiva

Ai fini sportivi l'Associazione é riconosciuta con delibera del Consiglio Federale della F.I.T., per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.

Articolo 6 - Patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio iniziale dell'Associazione é costituito dalla somma di 52.000 Euro, i cui interessi saranno a disposizione della gestione dell'Associazione.

CAPO II - SOCI E QUOTE

Articolo 7 - Categorie di soci

L'Associazione é composta dalle seguenti categorie di soci:

1) Soci onorari

Sono soci onorari tutti coloro che per meriti personali danno lustro all'Associazione. La qualifica di Socio Onorario è annualmente conferita su delibera unanime del Consiglio Direttivo.

2) Soci benemeriti

Sono soci benemeriti quelli proclamati tali dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, in virtù delle loro eccezionali benemeritenze a vantaggio dell'Associazione.

3) Soci ordinari

Sono soci ordinari coloro che, previa domanda di ammissione e versamento della quota associativa, sono accolti nel sodalizio e partecipano alle varie attività sociali.

I soci ordinari si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) *soci veterani*: appartengono a questa categoria i soci che, dopo 30 anni di appartenenza all'Associazione in qualità di soci effettivi, abbiano compiuto i 75 anni di età. I soci veterani, pur avendo tutti i diritti riservati ai soci giocatori, pagano la quota riservata ai soci frequentatori;
- b) *soci giocatori*: appartengono a questa categoria i soci giocatori che, avendo compiuto i 26 anni di età nell'anno sociale precedente, hanno diritto di utilizzare tutte le strutture e le attrezzature del circolo senza alcuna limitazione;
- c) *soci frequentatori*: appartengono a questa categoria i soci che, avendo compiuto i 26 anni di età nell'anno sociale precedente, possono fruire degli impianti e delle attrezzature del Circolo ad eccezione dei campi da tennis;
- d) *soci giovani*: appartengono a questa categoria i soci di età fra i 18 ed i 26 anni. Al 31 Dicembre dell'anno di raggiungimento del 26° anno di età, cessano di appartenere a questa categoria e dall'anno sociale

successivo passano ad altra categoria;

e) *soci juniores*: appartengono a questa categoria i soci di età compresa fra i 12 ed i 18 anni. Al 31 Dicembre dell'anno di raggiungimento del 18° anno di età cessano di appartenere a questa categoria e dall'anno sociale successivo passano ad altra categoria;

f) *soci bambini*: appartengono a questa categoria i bambini da 0 a 12 anni. Al 31 Dicembre dell'anno di raggiungimento del 12° anno di età cessano di appartenere a questa categoria e dall'anno sociale successivo passano ad altra categoria.

4) *Soci allievi*

Sono soci allievi i giovani di età sino ai 18 anni compiuti che frequentano i corsi di addestramento tennis organizzati dalla S.A.T.

5) *Soci in aspettativa*

Sono soci in aspettativa quei soci che, nell'impossibilità di frequentare l'Associazione per l'intero anno sociale, desiderano mantenere in essere il rapporto associativo.

I soci in aspettativa versano una quota annuale forfetaria.

6) *Soci atleti*

I soci di qualunque categoria, partecipanti all'attività agonistica comunque organizzata, e gli atleti temporaneamente aggregati all'Associazione, assumono la qualifica di soci atleti. Essi sono annualmente tesserati alla F.I.T. a cura dell'Associazione. I soci atleti designati ufficialmente a rappresentare l'Associazione nelle competizioni agonistiche possono, a giudizio del Consiglio Direttivo, beneficiare di speciali facilitazioni sulla quota sociale o di altre provvidenze.

Articolo 8 – Quote sociali

Le tasse di iscrizione e le quote sociali vengono stabilite dal Consiglio Direttivo tenendo conto delle fasce di età e delle differenti modalità di utilizzo dei campi e delle attrezzature sociali stabilite nel regolamento per le varie categorie di Associati.

Qualora particolari esigenze richiedessero un aumento delle entrate, il Consiglio Direttivo ha facoltà di proporre all'Assemblea ordinaria la delibera di una contribuzione integrativa da parte di ciascun associato.

Articolo 9 – Condizioni di ammissione

Condizione per l'ammissione all'Associazione è la manifestazione di volontà espressa in tal senso dal candidato socio tramite apposita domanda scritta, la cui firma costituisce esplicita ed incondizionata accettazione del presente Statuto e del relativo Regolamento di attuazione. La domanda di ammissione deve essere presentata da almeno due soci maggiorenni.

Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Al fine del raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione, secondo tempi e modi stabiliti nel regolamento, mette a disposizione della cittadinanza la proprie strutture sportive, riservando spazi alle utenze sociali ed in particolare ai portatori di handicap.

Articolo 10 - Diritti degli associati

Tutti gli Associati, a condizione che siano in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto, secondo le norme statutarie e le modalità stabilite dai regolamenti interni, di frequentare i locali dell'Associazione, di usufruire degli impianti e delle attrezzature sociali, di partecipare alle attività dell'Associazione e di godere di tutte le opportunità che essa può offrire.

Tutti i soci maggiorenni godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, dell'elettorato attivo e, salvo le limitazioni di cui agli articoli 22, 29 e 30, di quello passivo.

I soci onorari ed i soci atleti che godono di particolari facilitazioni sulle quote sociali non hanno diritto di elettorato passivo

Articolo 11 - Obblighi degli associati

Gli associati sono tenuti a comportarsi nell'ambito della sede sociale in modo conforme alle esigenze ed allo spirito associativo di una collettività sportiva, ad osservare le norme del presente statuto, i regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo ai fini dell'ordinato svolgimento delle attività sociali; sono tenuti altresì ad astenersi da qualsiasi atto o atteggiamento suscettibile di nuocere al buon nome ed al buon andamento dell'Associazione, alla sua organizzazione ed agli altri associati. I soci sono tenuti infine ad astenersi dal far accedere alla sede sociale persone che possano risultare pregiudizievoli all'Associazione.

I soci facenti parte delle squadre agonistiche sono tenuti a difendere i colori sociali, nella gare a squadre così come in quelle individuali, in modo conforme ai dettami dell'etica sportiva.

I soci sono responsabili dei danni provocati ai beni dell'Associazione e degli altri soci.

Articolo 12 - Recesso ed esclusione degli associati

La qualifica di socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per morosità secondo i termini fissati dal Consiglio Direttivo;

c) per esclusione deliberata dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio dei Probiviri.

Il socio escluso é comunque tenuto al pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Articolo 13 - Sanzioni disciplinari

I provvedimenti disciplinari nei riguardi degli associati che si dovessero rendere responsabili di atti e comportamenti in contrasto con le norme generali dello Statuto e del Regolamento, nonché di azioni che, anche se commesse fuori dalla sede sociale, appaiono chiaramente incompatibili con la vita associativa del sodalizio, sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

Sono altresì di competenza del Collegio dei Probiviri le sanzioni disciplinari nei confronti dei soci giocatori o degli atleti aggregati che fanno parte delle squadre agonistiche dell'Associazione, per fatti che abbiano rapporto con la loro attività agonistica.

Articolo 14 - Inviti

Le norme e le direttive per l'ingresso nei locali dell'Associazione di persone non socie, sono fissate e periodicamente adeguate, secondo opportunità, dal Consiglio Direttivo ed applicate senza obbligo di preavviso.

Articolo 15 - Condizioni di reciprocità

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di stipulare con altri circoli tennistici accordi di reciprocità, in modo che i rispettivi Associati possano essere ospitati per un periodo determinato.

CAPO III - ORGANI SOCIALI

Articolo 16 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- il Collegio dei Revisori
- il Collegio dei Probiviri

Articolo 17 - Assemblea dei soci - norme comuni

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti, ed hanno effetto immediato.

Le Assemblee sono presiedute da un socio designato dall'Assemblea, su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Nell'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento dell'Associazione ogni socio può essere portatore di un numero massimo di tre deleghe. In tutte le altre Assemblee non sono consentite deleghe.

L'Assemblea può essere ordinaria, elettiva, straordinaria.

Articolo 18 - Assemblea ordinaria

Attribuzioni

Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:

- approvare il bilancio presentato dal Consiglio Direttivo;
- decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sottoporre al giudizio dell'Assemblea e su quelle proposte dai soci;
- decidere su ogni altro argomento attinente alla gestione dell'Associazione che ecceda i poteri del Consiglio Direttivo.

Convocazione

L'Assemblea ordinaria é convocata dal Consiglio Direttivo:

- almeno due volte all'anno, rispettivamente entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre per l'approvazione del bilancio preventivo;
- ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno per l'assunzione di deliberazioni nel quadro degli scopi associativi;
- ogni qualvolta al Consiglio Direttivo ne sia fatta richiesta motivata ed in forma scritta, da parte di almeno 1/10 degli Associati aventi diritto di voto. La richiesta dovrà indicare gli argomenti proposti all'ordine del giorno.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria é fatta mediante avviso scritto esposto nella bacheca sociale e contemporaneamente indirizzato ai soci, per lettera, fax o e-mail, all'indirizzo, numero telefonico di fax o indirizzo e-mail comunicato dal socio e risultante dal libro soci.

L'avviso di convocazione deve essere spedito ed esposto in bacheca con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla data fissata per l'adunanza.

Costituzione

L'Assemblea ordinaria é validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati aventi diritto di voto che vi siano intervenuti.

Approvazione delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria devono essere approvate con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

Articolo 19 - Assemblea elettiva

Attribuzioni

E' compito dell'Assemblea elettiva procedere all'elezione delle seguenti cariche sociali:

- Presidente
- Consiglio Direttivo
- Collegio dei Revisori
- Collegio dei Probiviri

Convocazione

L'Assemblea elettiva è indetta dal Consiglio Direttivo ogni tre anni.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria é fatta mediante avviso scritto esposto nella bacheca sociale e contemporaneamente indirizzato ai soci, per lettera, fax o e-mail, all'indirizzo, numero telefonico di fax o indirizzo e.mail comunicato dal socio e risultante dal libro soci.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito con un anticipo di almeno 40 giorni rispetto alla data fissata per l'adunanza.

Presentazione delle candidature

Le candidature devono essere presentate, entro 20 giorni da quello fissato per le votazioni.

Per la composizione del Consiglio Direttivo sono previste candidature raggruppate in liste di soci che si presentano insieme per gestire l'Associazione sulla base di un programma comune.

Ogni lista per essere considerata validamente proposta dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- il candidato Presidente cui la lista fa riferimento
- le candidature al ruolo di consigliere nel numero minimo corrispondente al numero dei consiglieri effettivi e consiglieri supplenti, da eleggere, come determinato dall'assemblea convocata per la approvazione del bilancio preventivo, a norma dell'art. 22 del presente statuto.

In ogni lista non sono ammessi più di due candidati appartenenti alla categoria di soci frequentatori.

Costituzione

L'Assemblea elettiva é validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati aventi diritto di voto che vi siano intervenuti.

Svolgimento delle operazioni di voto

Le operazioni di voto sono gestite da un'apposita Commissione elettorale eletta dall'Assemblea, formata da tre membri di cui uno Presidente e due scrutatori.

Le votazioni per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo avvengono con voto di lista. Nell'ambito delle candidature presentate, ogni socio votante potrà esprimere un numero di preferenze corrispondente al numero dei consiglieri da eleggere (effettivi e supplenti, escluso il Presidente).

Le votazioni per il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri avvengono con l'espressione di tre preferenze tra le candidature individuali presentate.

Le urne rimangono aperte, nelle ore di apertura del circolo, fino alle ore 14 del terzo giorno successivo a quello dell'Assemblea.

Risultato delle votazioni

Al termine delle operazioni di voto, risultano eletti alla carica di Presidente e di Consigliere i candidati appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nell'ambito dei candidati al ruolo di Consigliere, le cariche di Consigliere effettivo e di Consigliere supplente verranno assegnate in funzione della graduatoria delle preferenze ottenute da ogni candidato. A parità di voto risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di socio, e a parità di anzianità il più giovane di età.

A comporre il Collegio dei Revisori e quello dei Probiviri vengono chiamati i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 20 - Assemblea straordinaria

Attribuzioni

Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:

- deliberare sulle modifiche statutarie;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Convocazione

La convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria può avvenire in qualsiasi momento:

- per iniziativa del Consiglio Direttivo;
- su richiesta motivata di almeno 1/10 dei soci aventi diritto di voto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria deve essere spedito a mezzo di lettera raccomandata con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data fissata per l'adunanza.

Costituzione e deliberazioni

L'Assemblea straordinaria convocata per deliberare sulla modifica dello Statuto Sociale delibera validamente con il voto favorevole di almeno 1/10 degli Associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria convocata per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto.

Articolo 21 - Eleggibilità alle cariche sociali - Incompatibilità

Le cariche di Consigliere, di Revisore e di Proboviro sono incompatibili fra di loro e non cumulabili. Inoltre la carica di Consigliere è incompatibile con cariche sociali in altre società e associazioni sportive aventi per finalità la pratica, la promozione e la diffusione dello sport del Tennis.

Tutti gli incarichi hanno la durata di tre anni e sono tutti a titolo gratuito, ad eccezione di quello di Segretario che, se conferito a persona non socia, dà diritto ad un compenso determinato dal Consiglio Direttivo.

I Consiglieri, i Proboviri ed i Revisori che dovessero perdere, per qualsiasi motivo o causa, la qualifica di Associato, decadranno automaticamente dalle cariche sociali.

Articolo 22 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque, sette o nove membri, compreso il Presidente, nel numero stabilito dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo che precede la scadenza del Consiglio in carica. Alle composizioni consiliari di cui sopra corrisponde rispettivamente un numero di 2,3,4 Consiglieri supplenti.

Sono eleggibili alla carica di Consigliere i soci maggiorenni che, alla data della votazione, abbiano maturato almeno due esercizi sociali di appartenenza all'Associazione.

Articolo 23 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono devoluti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) decide in merito a tutte le questioni che interessano l'attività dell'Associazione, amministra il fondo comune, delibera le spese, gli investimenti e quant'altro necessario per il funzionamento del centro sportivo, stipula convenzioni e contratti, assume e licenzia il personale;
- b) cura l'osservanza dello Statuto sociale;
- c) predispose il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) determina i vari tipi di quote sociali;
- e) regola i rapporti con la Federazione Italiana Tennis;
- f) emana i regolamenti interni e quelli di attuazione del presente Statuto e quelli necessari per il funzionamento tecnico - amministrativo dell'Associazione e dei relativi servizi;
- g) nomina singoli soci o commissioni di soci che affianchino il Consiglio Direttivo con compiti integrativi nello svolgimento dell'attività e nella ricerca delle soluzioni ai vari problemi;
- h) convoca l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando ne viene richiesto a norma degli articoli 18 e 20 del presente statuto;
- i) delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
- l) determina i programmi tecnici, agonistici, organizzativi e didattici dell'attività sportiva dell'Associazione;
- m) associa soci atleti per lo svolgimento dell'attività agonistica. L'associazione ha la durata di un'annata sportiva, con facoltà di rinnovo per uguale durata;
- n) assolve ogni altro compito demandatogli dal presente Statuto e dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 24 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente.

Deve essere inoltre convocato quando ne sia fatta motivata richiesta da parte della maggioranza dei Consiglieri in carica o da almeno cinquanta soci.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare deve essere spedito almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione può avere luogo con altri mezzi e senza preavviso.

Costituzione

Per la validità delle riunioni di Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Non sono ammesse deleghe.

Approvazione delle deliberazioni

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Pubblicità delle deliberazioni

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo é redatto verbale sottoscritto dal Presidente e conservato in un apposito libro dei verbali a cura del Segretario dell'Associazione.

Delle decisioni del Consiglio viene data comunicazione agli associati nella forma e nei modi che il Consiglio stesso riterrà di volta in volta più opportuni.

Dimissioni o decadenza del consigliere

Il Consigliere che, senza valida giustificazione risultasse assente dalle riunioni di Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, o che comunque non partecipasse ad almeno metà delle stesse nel corso dell'anno, sarà considerato decaduto.

Il Consigliere che rinuncia alla carica deve darne comunicazione scritta al Consiglio stesso ed al Collegio dei Revisori. La rinuncia ha effetto immediato.

In caso di recesso o di decadenza di uno dei propri membri il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione con il primo in successione dei Consiglieri supplenti. Esauriti i consiglieri supplenti e qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri effettivi originariamente eletti si intende decaduto l'intero consiglio ed il Presidente, entro trenta giorni, dovrà indire nuove elezioni per la composizione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo decada, per qualsiasi causa, rimane in carica, per l'ordinaria amministrazione, il Presidente fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente.

Articolo 25 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed ha la firma sociale. All'occasione, può rilasciare mandati "ad lites" e "ad negotia" per l'esercizio dei poteri conferitigli.

Coordina il regolare funzionamento dell'Associazione e può adottare provvedimenti a carattere d'urgenza, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva.

Per quanto dovuto dai soci all'Associazione per le diverse quote sociali, il Presidente ha il potere di agire giudizialmente in nome e per conto dell'Associazione.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 26 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente viene designato dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

L'intervento del Vicepresidente comprova ad ogni effetto l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Articolo 27 - Il Segretario

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto anche fra persone non appartenenti ai soci; dura in carica, salvo dimissioni o revoca, per la durata stessa del Consiglio Direttivo.

Il Segretario dell'Associazione:

- é responsabile della compilazione e conservazione dei verbali di assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo;

- cura la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;

- dispone gli avvisi di convocazione per le Assemblee e per il Consiglio Direttivo secondo le norme previste dalla legge e dal presente statuto;

- sovrintende a tutti i servizi di segreteria;

- collabora strettamente con il Presidente per l'espletamento di tutte le funzioni di governo interno dell'Associazione.

Se il Segretario non fa parte del Consiglio non ha diritto di voto; se scelto fra le persone non socie, può essergli attribuito un compenso, stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 28 - Il Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo, può essere scelto anche fra soci non appartenenti al Consiglio e dura in carica, salvo dimissioni o revoca, per la durata stessa del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere controlla e segue la gestione amministrativa dell'Associazione; sovrintende alle registrazioni contabili; s'incarica del controllo di gestione, redige i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo e, previo

esame dei Revisori, all'Assemblea.

Articolo 29 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, di cui almeno uno, eletto Presidente, deve appartenere ad una categoria professionale abilitata all'esercizio della revisione contabile.

Il Collegio dei Revisori viene eletto dall'Assemblea elettiva.

Sono eleggibili alla carica di Revisore i soci che, al giorno della votazione, abbiano compiuto 25 anni e che almeno venti giorni prima delle votazioni abbiano segnalato la propria candidatura in Segreteria. Il Presidente revisore contabile può essere scelto anche all'infuori della compagine sociale.

I Revisori durano in carica tre anni, sono rieleggibili ed hanno diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In particolare, il Collegio dei Revisori:

- ha il controllo della gestione contabile, amministrativa e fiscale dell'Associazione e presenta all'Assemblea una relazione sui controlli effettuati;
- esplica le proprie funzioni secondo le leggi vigenti e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo;
- comunica per iscritto al Consiglio Direttivo le irregolarità rilevate, verificando i provvedimenti adottati.

Articolo 30 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri e viene eletto dall'Assemblea elettiva.

Sono eleggibili alla carica di probiviro, i soci di età superiore ai 40 anni e con almeno 10 anni di appartenenza all'Associazione, che almeno 20 giorni prima delle votazioni abbiano segnalato la propria candidatura in Segreteria.

Il Collegio dei Proviviri ha il compito:

- a) di giudicare il comportamento dei soci che abbiano contravvenuto alle norme di cui all'articolo 9 del presente Statuto o che si siano resi comunque responsabili, anche al di fuori della sede sociale, delle azioni previste dal primo capoverso dell'articolo 13;
- b) di dirimere le controversie nell'ambito dell'Associazione e/o tra singoli soci di cui al primo comma del successivo articolo 31.

Il Collegio avvia il procedimento disciplinare in base a denuncia presentata per iscritto da parte di uno o più soci o dal Consiglio Direttivo.

I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati a carico dei soci sono quelli della ammonizione scritta, della diffida scritta e della sospensione fino ad un massimo di un anno.

Per l'esclusione del socio il Collegio trasmette la pratica al Consiglio Direttivo per la successiva convocazione da parte di quest'ultimo dell'Assemblea ordinaria così come previsto dagli articoli 18 e 23 del presente Statuto.

Le decisioni sono votate a maggioranza, devono essere motivate e comunicate agli interessati con lettera raccomandata. Delle stesse deve essere data pubblicità mediante esposizione in bacheca per un periodo di 15 giorni.

La mancata accettazione e/o esecuzione delle decisioni del Collegio da parte di un socio, comporta l'esclusione del socio stesso dall'Associazione.

In caso di cessazione dall'incarico di uno dei suoi membri il Collegio stesso provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Articolo 31 - Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere fra i soci, o fra i soci e l'Associazione, in relazione a quanto regolato dal presente Statuto ovvero in relazione alla sua interpretazione od esecuzione, sarà devoluta al Collegio dei Proviviri.

In caso di mancata accettazione delle decisioni del Collegio dei Proviviri, ferme restando le conseguenze previste dall'articolo precedente a carico del socio che non le accettasse, è data facoltà di ricorso alla magistratura competente, previo avviso al Consiglio Direttivo, che potrà esperire un tentativo di conciliazione entro i quindici giorni successivi alla ricezione del predetto avviso.

L'Associazione ha invece la facoltà di adire per le vie legali per ottenere il soddisfacimento dei suoi crediti nei confronti dei soci resisi morosi nel pagamento delle quote sociali.

CAPO IV – BILANCI, SCIoglimento, VARIE

Articolo 32 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 33 – Reinvestimento degli avanzi di gestione

Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio annuale approvato dall'assemblea ordinaria devono

essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Articolo 34 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria. L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri.

Articolo 35 - Residui

I residui attivi di liquidazione dovranno essere devoluti a finalità sportive, nei modi e nei termini stabiliti dall'Assemblea dei Soci nella delibera di scioglimento.

Articolo 36 - Esonero da responsabilità

L'Associazione non è responsabile per infortuni e danni a persone o cose e per furti che dovessero verificarsi nei locali del circolo o nell'utilizzo degli impianti e delle attrezzature sportive.

Articolo 37 - Richiamo normativo

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 14 a 35 del codice civile, delle relative disposizioni di attuazione e dalle altre leggi e regolamenti vigenti.